



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 22 IN SEDUTA DEL 6/4/2016

<b>OGGETTO</b>	<i>ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G.PER ASSEGNAZIONE NUOVA DESTINAZIONE DI ZONA A UNA STRADA PERPENDICOLARE ALLA STRADA DEI SEDICI LAGHI IN LOCALITA' VALLI DI CHIOGGIA PER DECADENZA VINCOLO.</i>
----------------	--

Nell'anno duemilasedici addì 6 del mese di aprile alle ore 16:25 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco		X
2	Penzo Matteo	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente		X
4	Bullo Claudio	Vice Presidente	X	
5	Gibin Fabiano	Consigliere Comunale	X	
6	Mantovan Brunetto	Consigliere Comunale	X	
7	Tiozzo Fasiolo Daniel	Consigliere Comunale		X
8	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
9	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale		X
10	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale		X
11	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale		X
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Varagnolo Sandro	Consigliere Comunale	X	
17	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale		X
18	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
19	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
20	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
21	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale	X	
23	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
24	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale		X
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Dal Zilio Marzia Segretario Generale del Comune

Il Sig. Penzo Matteo nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04-08-2009;
- a seguito di segnalazione, acclarata al protocollo comunale con il n 54169 del 7 dicembre 2015, della ditta De Boni Vittorio, Boscolo Alessandrina Gaggiolo, De Boni Nerino, De Boni Soldanella, De Boni Sabrina, De Gasperi Stefano, De Boni Luigi, Ferro Cristina risulta che una perpendicolare alla strada dei Sedici Laghi in località Valli di Chioggia nelle tavole in scala 1:5000 e in scala 1:2000 del Vigente PRG, risulta identificata come viabilità pubblica, mentre dalla documentazione prodotta dalla ditta, risulta essere una servitù di passaggio di proprietà privata istituita dalla ditta stessa con atto notarile (rep. n. 8340 fascicolo 1286 del 31/01/1978);

### ATTESO CHE:

- la strada risulta essere di previsione e non risulta essere mai stata ceduta al comune e neppure inserita in una delibera di Consiglio comunale tra le strade di gruppo B (viabilità annoverata al demanio stradale pubblico) e neppure tra quelle private ad uso pubblico;
- per il decorso del termine quinquennale di cui all' art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" sono venuti meno i vincoli del PRG preordinati all'esproprio, con conseguente necessità da parte del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree interessate dai vincoli espropriativi decaduti o alla riconferma dei vincoli stessi;

### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del DPR n. 327/01, se l'area sulla quale insisteva un vincolo preordinato all'esproprio, decaduto perché nel termine quinquennale di sua vigenza non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera viene considerata un'area così detta bianca ovvero priva di destinazione urbanistica con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001;
- l' art.48, comma 7 septies della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 consente, fino all'approvazione del primo PAT le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- non è ipotizzabile procedere all'espropriazione dell'area non essendo l'Amministrazione interessata all'acquisizione in quanto area a fondo cieco che conduce ad immobili ad uso privato su cui non insistono sottoservizi pubblici o ad uso pubblico e pertanto non rientrante tra le aree oggetto di riconferma dei vincoli;
- la viabilità di cui trattasi non modifica né altera la situazione esistente e non interferisce con la viabilità di livello superiore;
- ancorché ritenuta area privata, questa non genera nuova quantità edificabile in quanto la viabilità

è esclusa dalla superficie fondiaria, come previsto dall'art. 6 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRG;

**VISTO CHE** sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio applicabili nell' area e non vi è interesse per reiterarli;

**ESAMINATA** la cartografia generale e valutata la distribuzione dell'area si ritiene di attribuire all' area in questione la valenza zona residenziale di espansione C1 come riporta la tavola 13.3.20 del PRG vigente in scala 1: 2000;

**DATO ATTO** che la cartografia del PRG relativa alla viabilità perpendicolare alla strada dei sedici laghi è stata modificata dall'ufficio destinando a viabilità privata all'interno della zona Residenziale di espansione C1 priva di valore edificabile in quanto considerati parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria ( art. 6 NTA del PRG vigente);

**VISTO** l'art. 78, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

**VISTI :**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

con voti favorevoli 13, contrari 3 (Boscolo Bisto Mauro, Pizzo Roberto, Dolfin Marco), astenuti 1 (Boscolo Gilberto), espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

**DI DARE** atto di quanto riportato in premessa;

**DI ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 una variante parziale al P.R.G. finalizzata a dettare una nuova disciplina per l'area nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

**DI ATTRIBUIRE** alla zona segnata nel PRG vigente in scala 1:2000 e 1:5000 come viabilità pubblica la seguente zonizzazione: C1/ Edilizia Residenziale di espansione con destinazione viabilità privata priva di valore edificabile in quanto considerata parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria (art. 6 NTA del PRG vigente);

**DI MODIFICARE** la cartografia del PRG 1:2000 e 1:5000 relativa all' area a destinazione viabilità pubblica destinando la stessa area a viabilità privata all'interno della zonizzazione Edilizia Residenziale di espansione C1 come da fascicolo alla presente deliberazione allegato di cui ne è parte integrante;

**DI DISPORRE** che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica- servizio Pianificazione del Comune di Chioggia e della Provincia, in libera visione;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

**DI DEMANDARE** al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Dal Zilio Marzia  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Penzo Matteo  
FIRMATO DIGITALMENTE

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04-08-2009;
- a seguito di segnalazione, acclarata al protocollo comunale con il n. 54169 del 7 dicembre 2015, della ditta De Boni Vittorio, Boscolo Alessandrina Gaggiolo, De Boni Nerino, De Boni Soldanella, De Boni Sabrina, De Gasperi Stefano, De Boni Luigi, Ferro Cristina risulta che una perpendicolare alla strada dei Sedici Laghi in località Valli di Chioggia nelle tavole in scala 1:5000 e in scala 1:2000 del Vigente PRG, risulta identificata come viabilità pubblica, mentre dalla documentazione prodotta dalla ditta, risulta essere una servitù di passaggio di proprietà privata istituita dalla ditta stessa con atto notarile (rep. n. 8340 fascicolo 1286 del 31/01/1978);

### **ATTESO CHE:**

- la strada risulta essere di previsione e non risulta essere mai stata ceduta al comune e neppure inserita in una delibera di Consiglio comunale tra le strade di gruppo B (viabilità annoverata al demanio stradale pubblico) e neppure tra quelle private ad uso pubblico;
- per il decorso del termine quinquennale di cui all' art. 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" sono venuti meno i vincoli del PRG preordinati all'esproprio, con conseguente necessità da parte del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree interessate dai vincoli espropriativi decaduti o alla riconferma dei vincoli stessi;

### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del DPR n. 327/01, se l'area sulla quale insisteva un vincolo preordinato all'esproprio, decaduto perché nel termine quinquennale di sua vigenza non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera viene considerata un'area così detta bianca ovvero priva di destinazione urbanistica con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001;
- l' art.48, comma 7 septies della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 consente, fino all'approvazione del primo PAT le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- non è ipotizzabile procedere all'espropriazione dell'area non essendo l'Amministrazione interessata all'acquisizione in quanto area a fondo cieco che conduce ad immobili ad uso privato su cui non insistono sottoservizi pubblici o ad uso pubblico e pertanto non rientrando tra le aree oggetto di riconferma dei vincoli;
- la viabilità di cui trattasi non modifica né altera la situazione esistente e non interferisce con la viabilità di livello superiore;
- ancorché ritenuta area privata, questa non genera nuova quantità edificabile in quanto la viabilità è esclusa dalla superficie fondiaria, come previsto dall'art. 6 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRG;

**VISTO CHE** sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio applicabili nell' area e non vi è interesse per reiterarli;

**ESAMINATA** la cartografia generale e valutata la distribuzione dell'area si ritiene di attribuire all' area in questione la valenza zona residenziale di espansione C1 come riporta la tavola 13.3.20 del PRG vigente in scala 1: 2000;

**DATO ATTO** che la cartografia del PRG relativa alla viabilità perpendicolare alla strada dei sedici laghi è stata modificata dall'ufficio destinando a viabilità privata all'interno della zona Residenziale di espansione C1 priva di valore edificabile in

quanto considerati parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria ( art. 6 NTA del PRG vigente);

**VISTO** l'art. 78, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

**DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

**VISTI :**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

**DELIBERA**

**DI DARE** atto di quanto riportato in premessa;

**DI ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 una variante parziale al P.R.G. finalizzata a dettare una nuova disciplina per l'area nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

**DI ATTRIBUIRE** alla zona segnata nel PRG vigente in scala 1:2000 e 1:5000 come viabilità pubblica la seguente zonizzazione: C1/ Edilizia Residenziale di espansione con destinazione viabilità privata priva di valore edificabile in quanto considerata parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria (art. 6 NTA del PRG vigente);

**DI MODIFICARE** la cartografia del PRG 1:2000 e 1:5000 relativa all' area a destinazione viabilità pubblica destinando la stessa area a viabilità privata all'interno della zonizzazione Edilizia Residenziale di espansione C1 come da fascicolo alla presente deliberazione allegato di cui ne è parte integrante;

**DI DISPORRE** che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica- servizio Pianificazione del Comune di Chioggia e della Provincia, in libera visione;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;

**DI DEMANDARE** al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup> D.lgs. n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

23/02/2016

Il Dirigente Settore Urbanistica  
(Mohammad Talieh Noori)  
FIRMATO DIGITALMENTE